

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 3

del 16.01.2008

PREC 473/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'ing. Franco Betta – affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità per la realizzazione di una nuova scuola materna.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 29.12.2006 il Comune di Verolengo ha pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento professionale indicato in oggetto, di importo inferiore a 100.000 euro.

L'avviso prevedeva la valutazione delle candidature sulla base dei *curricula* e dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ed il conferimento dell'incarico al concorrente che avrà offerto condizioni più vantaggiose, tenendo conto dell'esperienza pregressa nella progettazione di opere simili, della professionalità posseduta e della percentuale di ribasso sulla tariffa professionale.

Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 182/2006, di approvazione del sopra indicato avviso, sono stati, altresì, fissati i criteri ed i punteggi per la valutazione delle candidature.

In data 12.9.2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ing. Franco Betta, capogruppo del costituendo raggruppamento di professionisti con i mandanti ICIS s.r.l., arch. Alessandro Betta e ing. Fabrizio Betta, contesta la determinazione n. 26/2007, assunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Verolengo, di non procedere all'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto, in considerazione: *“1) dell'eccessiva discrezionalità dei criteri stabiliti nella determinazione del Responsabile del Servizio n. 182/2006 per la valutazione dei curricula, che potrebbe esporre l'Amministrazione ad eventuali ricorsi dei concorrenti, in quanto la commissione di selezione non ha il potere di darsi ulteriori criteri; 2) dell'eccessiva onerosità delle offerte presentate dai concorrenti, superiori alla somma stanziata in bilancio”*.

A parere dell'istante, le motivazioni addotte nella predetta determinazione costituiscono un illecito procedurale amministrativo, in quanto il bando prevedeva i criteri di aggiudicazione e la base d'asta.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, nel rappresentare che l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale indicava espressamente la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ha evidenziato che un comune di piccole dimensioni, quale è quello di Verolengo, non può non tener conto della circostanza, verificatasi nel corso della procedura di affidamento, che l'offerta economica del primo classificato in graduatoria ammontava a € 44.266,91, superiore di circa 15.000 euro rispetto all'offerta economica più bassa.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità, si fa presente che rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante disporre l'annullamento di una procedura di affidamento di un contratto pubblico, secondo gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto.

La potestà di agire in autotutela per revocare o annullare l'esito della procedura di gara risiede nel principio costituzionale di buon andamento che impegna l'amministrazione ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico perseguito, nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico allorquando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione.

Nel caso in esame, nell'operato dell'Amministrazione di Verolengo non si rilevano elementi di non conformità ai principi sopra indicati, attesa la valutazione di eccessiva onerosità della spesa e di eccessiva discrezionalità dei criteri di valutazione individuati per l'affidamento.

Inoltre, in relazione ai criteri di valutazione delle candidature, si deve riscontrare un ulteriore elemento di non conformità alla normativa di settore, in base al quale sussistono le condizioni per procedere in autotutela all'annullamento della procedura in esame: l'avviso pubblico in esame non riportava i criteri ed i punteggi per la valutazione delle candidature, individuati, invece, nella determinazione n. 182/2006.

Con parere n. 106/2007 l'Autorità ha espresso l'avviso, richiamando la giurisprudenza comunitaria, secondo il quale tutti i criteri presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, affinché i concorrenti siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per identificare l'offerta devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.

Pertanto, la commissione giudicatrice si deve limitare a fissare in via generale i criteri motivazionali in base ai quali attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Si richiama, pertanto, la Stazione appaltante ad una maggiore trasparenza nella redazione degli avvisi di conferimento incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di annullamento in autotutela dell'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Alessandro Botto

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 gennaio 2008